

**DELIBERAZIONE 26 OTTOBRE 2017**  
**711/2017/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ EUROGREEN S.R.L. NEI**  
**CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE**  
**125404929**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 ottobre 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;

- la nota prot. generale dell’Autorità 4725 dell’8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. La Eurogreen S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato, in data 28 dicembre 2016 (prot. Autorità 39124 del 29 dicembre 2016), all’Autorità un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando ad e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) la soluzione tecnica per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, individuata dal gestore nell’ambito della pratica di connessione 125404929;
2. l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo con nota del 19 gennaio 2017 (prot. Autorità 1980);
3. il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo con memoria inviata in data 10 febbraio 2017 (prot. Autorità 5671 del 13 febbraio 2017);
4. il reclamante ha replicato alla memoria del gestore con nota del 13 febbraio 2017 (prot. Autorità 5727 del 13 febbraio 2017);
5. il gestore ha trasmesso ulteriori osservazioni con nota inviata il 2 marzo 2017 (prot. Autorità 8387 del 3 marzo 2017);
6. il reclamante ha, infine, controplicato al gestore con nota del 6 marzo 2017 (prot. Autorità 9011 del 7 marzo 2017);
7. in data 10 ottobre 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 8, del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), Allegato A alla deliberazione dell’Autorità ARG/elt 99/08, nella parte in cui si prevede che:
  - a. un preventivo accettato possa essere modificato nei casi in cui la modifica del preventivo non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale;
  - b. se la richiesta di modifica è presentata dal gestore di rete, la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito e il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dall’articolo 12 nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e

dall'articolo 13 in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invia la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste all'articolo 8.

#### **QUADRO FATTUALE:**

9. In data 24 giugno 2016, il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione da fonte eolica, per una potenza in immissione complessiva pari a 500 kW, da realizzarsi in località "Serra Badessa", nel Comune di Venosa (PZ);
10. in data 15 settembre 2016, il gestore emetteva il preventivo di connessione richiesto, identificato dal codice di rintracciabilità 125404929, nel quale prevedeva la connessione del lotto di impianti in derivazione dalla linea MT esistente "Carmelo" (DP5038116), mediante costruzione di circa 1.400 metri di linea in cavo aereo;
11. in data 10 novembre 2016, il reclamante contestava al gestore la suddetta soluzione tecnica di connessione, evidenziando che:
  - a. il sito individuato per il lotto di impianti era attraversato dalla linea esistente MT "Rapolla" e che, pertanto, la soluzione indicata dal gestore non costituiva la "soluzione tecnica minima" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera jj), del TICA;
  - b. un altro produttore (Energyka S.r.l.), che aveva presentato richiesta di connessione di un impianto di produzione in un sito limitrofo in data successiva (27 giugno 2016), il 29 agosto 2016, aveva ricevuto un preventivo (con il numero 125521158) il quale prevedeva la connessione proprio sulla linea MT "Rapolla".

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

12. Il reclamante afferma che la connessione del proprio lotto di impianti di produzione sulla linea MT "Rapolla" sia la più economica e razionale (soluzione tecnica minima prescritta dal TICA), contestando, nel contempo, il fatto che il preventivo corrispondente al numero 125521158 – con connessione proprio sulla linea MT "Rapolla" – sia stato inviato all'altra società richiedente prima del 15 settembre 2016 – data di ricevimento del preventivo da parte del reclamante – pur avendo, il reclamante medesimo, avanzato richiesta di connessione in data precedente a quella avanzata dall'altra società.
13. Il reclamante rileva, inoltre, che il gestore ha inviato il suddetto preventivo 125404929 in ritardo di 13 giorni lavorativi rispetto al termine di 45 giorni lavorativi previsto dall'articolo 7, comma 1, del TICA.
14. Pertanto, il reclamante chiede all'Autorità che venga accertato:
  - a. il ritardo nell'invio del preventivo del 15 settembre 2016;
  - b. l'eccessiva complessità della soluzione tecnica di connessione contenuta nel suddetto preventivo;

- c. l'effettiva e totale saturazione, alla data di elaborazione del preventivo di connessione identificato dal codice 125404929, delle reti elettriche in media e bassa tensione (in particolare della linea MT esistente "Rapolla") nonché, eventualmente, delle cabine primarie ricadenti nel raggio di 1.400 metri dal sito indicato dalla reclamante per la realizzazione dell'impianto di produzione.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

15. Nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, il gestore ha ammesso di non aver seguito la corretta sequenza cronologica per la predisposizione dei preventivi di connessione, elaborando, quindi, prima il preventivo numero 125521158 anziché quello corrispondente al numero 125404929, intestato al reclamante; ciò a causa di un mero disagio;
16. il gestore ha poi dichiarato di aver versato al reclamante un indennizzo pari ad euro 260, calcolato ai sensi dell'articolo 14 del TICA per il ritardo di 13 giorni lavorativi nella messa a disposizione del preventivo relativo alla pratica oggetto di reclamo;
17. inoltre, il gestore, avendo verificato che la linea MT "Rapolla", precedentemente non utilizzabile per la connessione dell'impianto di interesse del reclamante era nuovamente disponibile, ha inviato al reclamante, in data 9 febbraio 2017, un nuovo preventivo, elaborato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, contenente la soluzione tecnica sulla suddetta linea elettrica.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

18. Occorre evidenziare, in via preliminare, che le richieste formulate dal reclamante con il reclamo del 28 dicembre 2016 sono state successivamente soddisfatte dal gestore il quale, nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, ha, da un lato, riconosciuto il proprio ritardo nella messa a disposizione del preventivo del 15 settembre 2016, provvedendo quindi al versamento in favore del reclamante dell'indennizzo automatico previsto dalla disciplina regolatoria; dall'altro, ha elaborato una soluzione tecnica di connessione sulla linea MT "Rapolla", mediante l'emissione del nuovo preventivo inviato in data 9 febbraio 2017;
19. ciononostante, il reclamante pretende un ulteriore indennizzo automatico, pari a 2.020 euro, per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo del 9 febbraio 2017;
20. a tale proposito, è opportuno precisare che il gestore ha emesso il preventivo del 9 febbraio 2017 in applicazione dell'articolo 7, comma 8, del TICA, avendo riscontrato un mutamento delle condizioni di rete rispetto a quelle registrate all'epoca in cui era stato elaborato il precedente preventivo. Pertanto, nella fattispecie, l'unico ritardo rilevato è quello di 13 giorni lavorativi, per il quale il gestore ha, come detto, già provveduto ad erogare l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14 del TICA. Per tali ragioni l'ulteriore richiesta del

reclamante di vedersi riconosciuto l'indennizzo per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo del 9 febbraio 2017 non può trovare accoglimento

### **DELIBERA**

1. di respingere il reclamo presentato dalla Eurogreen S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione 125404929;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*